

ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO

APPALTO PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E PRONTO INTERVENTO OPERE DA ELETTRICISTA ANTENNISTA DA ESEGUIRSI:

- NEGLI ALLOGGI ERP PRESENTI NEL COMUNE DI SASSUOLO
- PRESSO GLI IMMOBILI DESTINATI A SEDI ISTITUZIONALI, SCUOLE, ED ALTRI EDIFICI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI SASSUOLO (MO)

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

CAPITOLO 1

ART. 1 – OGGETTO DELL'APPALTO

L'oggetto del presente capitolato è costituito dall'accordo quadro di cui all'art. 54 D.Lgs 50/2016, in base al quale affidare in appalto, ad un solo operatore, i lavori di manutenzione ordinaria e riparazione agli impianti elettrici, telefonici, radiofonici e televisivi e speciali, degli alloggi ERP (Edilizia residenziale Pubblica) di proprietà comunale concessi in gestione ad SGP e degli edifici non residenziali di proprietà interamente pubblica, quali gli Istituti Scolastici (nidi d'infanzia, scuole materne, elementari e medie inferiori), le biblioteche e le sedi di uffici comunali, oltre che gli edifici comunque in locazione al Comune di Sassuolo o a SGP, ad uso uffici e servizi alla città.

1. Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni, le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative, stabilite dal presente capitolato speciale d'appalto e nei relativi allegati.
2. L'esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e l'appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi; trova sempre applicazione l'articolo 1374 del codice civile.
3. Anche ai fini dell'articolo 3, comma 5, della legge n. 136 del 2010 e dell'articolo 65, comma 4, è stato acquisito il seguente Codice Identificativo di Gara 79594970B7.

ART. 2. TIPOLOGIA DEI LAVORI

I lavori, appartenenti alla categoria **OS30 - “ Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi”**, riguardano la manutenzione ordinaria degli alloggi, degli edifici, delle relative pertinenze e delle aree cortilive, sulla base delle esigenze manifestate di volta in volta dalla Stazione Appaltante.

A titolo meramente esemplificativo possono essere così indicati:

- Manutenzione degli impianti interni elettrici, televisivi e radiotelefonici;
- e quanto altro si rendesse necessario per la corretta fruizione di ciascun impianto.

ART.3 - AMMONTARE COMPLESSIVO DELL' ACCORDO QUADRO

L'importo presunto delle prestazioni viene indicato in complessivi **€ 145.000,00 (centoquarantacinquemila/00)** comprensivi di cui **€ 4.500,00**, e degli oneri per la sicurezza, non

soggetti a ribasso d'asta, oltre IVA. – incidenza manodopera: 35%. Non sono presenti elementi riconducibili ai CAM di cui al comma 3, art. 34 D.Lgs. 50/2016.

Il ribasso offerto non inciderà sulla capienza del contratto, esso sarà applicato all'elenco prezzi unitari per ogni ordine effettuato, fino ad esaurimento dell'intero importo posto a base di gara (€ 145.000,00).

I lavori oggetto dell'Accordo Quadro sono pattuiti con riferimento all'importo contrattuale massimo prestabilito nell'arco di tempo di vigenza del contratto, per interventi di manutenzione non predeterminati, ma indispensabili secondo le necessità manutentive e di conservazione degli immobili. Gli interventi, che saranno determinati (in numero e specie) nell'arco temporale di durata dell'accordo quadro in seguito alle necessità specifiche della società, si esplicheranno nell'esecuzione, anche in condizioni di urgenza, di lavori di manutenzione da contabilizzare, a misura, sulla base dei prezzi unitari di aggiudicazione, al netto degli oneri della sicurezza, computata di volta in volta in relazione alle attività da svolgere, all'interno dei singoli affidamenti/ordini di intervento.

Si specifica che data la natura degli immobili, gli affidamenti potrebbero avvenire in conseguenza a necessità improvvise ed oggettive, pertanto il valore dei singoli affidamenti potrà anche essere inferiore a € 100,00.

Ai sensi dell'art. 95 del DLgs 50/2016, l'aggiudicazione dei lavori avverrà attraverso il criterio del prezzo più basso mediante offerta a prezzi unitari.

ART. 4 – DURATA

La scadenza temporale massima dell'accordo quadro è di anni 1 (uno) decorrente dalla data di stipula dell'accordo quadro stesso, ovvero dalla data di inizio lavori nel caso di consegna anticipata o, comunque, al massimo, sino all'esaurimento dell'importo contrattuale complessivo conseguente al ribasso d'asta proposto dall'aggiudicatario, anche se raggiunto un termine temporale inferiore.

Il suddetto termine di validità contrattuale viene stabilito indipendentemente dal fatto che l'importo contrattuale complessivo preventivato, derivante dal ribasso offerto dall'aggiudicatario, non venga raggiunto con i singoli eventuali ordine di intervento/contratti applicativi e salvo invece che l'importo contrattuale complessivo, derivante dal ribasso offerto dall'aggiudicatario, venga raggiunto in un termine inferiore.

SGP srl si riserva, inoltre, di non stipulare alcun contratto applicativo, ovvero un numero di contratti applicativi e per un importo complessivamente inferiore a quello presuntivamente stimato, senza che il contraente dell'accordo quadro abbia nulla a pretendere.

Qualora l'ultimo contratto applicativo preveda un termine finale eccedente la data di scadenza dell'accordo quadro, tale scadenza dovrà intendersi differita per il tempo strettamente necessario all'esecuzione delle prestazioni richieste e nei tempi predeterminati senza che l'aggiudicatario possa pretendere indennizzi o maggiori compensi a qualsiasi titolo.

Nel caso si manifesti la necessità di interventi urgenti, la stazione appaltante si riserva di procedere all'esecuzione anticipata in pendenza di contratto, anche dal giorno successivo all'aggiudicazione.

ART. 5 – DESCRIZIONE SOMMARIA DELLE OPERE E MODALITA' D'INTERVENTO

Le opere che formano oggetto dell'appalto riguardano sommariamente la manutenzione degli impianti interni elettrici, televisivi e radiotelefonici e quanto altro si rendesse necessario per la corretta fruizione impiantistica di ciascun alloggio ERP (*comprese relative pertinenze*) del comune

di Sassuolo, delle parti comuni degli edifici residenziali, degli edifici pubblici.

L'esecutore del contratto dovrà rendere disponibile per i lavori in oggetto un'organizzazione adeguata ad eseguire le lavorazioni con le modalità e i tempi previsti nel presente Capitolato Speciale. Per ogni ordine di lavoro il direttore dei lavori emette una apposita disposizione sottoscritta/Ordine di lavoro.

Gli interventi di manutenzione sono così classificabili:

1. lavori di "pronto intervento", da gestire come emergenze e finalizzati al ripristino delle funzionalità dell'elemento, per i quali il ritardo dell'esecuzione non consente una sollecita eliminazione di stati di pericolo per l'incolumità e la salute delle persone oppure comporta una grave limitazione nell'uso dei locali;
2. lavori per "intervento programmato urgente" finalizzati a far durare l'immobile, conservandone il livello minimo delle prestazioni caratteristiche in termini di funzionalità, efficienza, igiene e fruibilità degli impianti, con effetti che non configurino modifiche sostanziali dello stesso e/o delle sue parti ;
3. lavori per "intervento programmato", eseguiti sugli alloggi riconsegnati dagli inquilini all'Ente Gestore o agli edifici pubblici necessari di sistemazioni, finalizzati principalmente agli adeguamenti ed ammodernamenti impiantistici ed al ripristino delle condizioni di igiene e funzionalità delle varie parti/finiture dello stesso in modo da renderlo pronto per essere riassegnato a nuovi inquilini;

Modalità di richiesta ed esecuzione

La richiesta di un intervento, la sua esecuzione e la successiva contabilizzazione dei lavori eseguiti si svolgeranno secondo il seguente schema:

- **pronto intervento:** da eseguire entro 2 ore dalla richiesta telefonica, attivata dall'ufficio competente per emergenze in corso;
- **intervento programmato urgente:** il tecnico della stazione appaltante trasmette opportuna comunicazione a mezzo mail o messaggio tramite cellulare. L'appaltatore entro 72 ore dalla richiesta dovrà rendersi disponibile per un sopralluogo, da effettuare eventualmente insieme al tecnico della stazione appaltante. Se esplicitamente richiesto dall'ufficio competente, entro 1 giorno lavorativo dal sopralluogo la ditta esecutrice riporta la descrizione dei lavori da eseguire in modo da permetterne, la corretta individuazione e quantificazione economica, ivi comprensivi gli eventuali oneri per la sicurezza. I lavori dovranno essere ultimati entro i successivi 5 gg. lavorativi;
- **intervento programmato:** l'ufficio competente trasmette opportuna comunicazione a mezzo mail all'appaltatore, riportante sommariamente l'entità e il tipo di intervento da eseguire, fissando la data per il sopralluogo congiunto con l'appaltatore, che dovrà essere eseguito entro 5 giorni lavorativi dalla richiesta, salvo diversi accordi condivisi di tempi prolungati. Nel corso del sopralluogo saranno raccolte le informazioni necessarie alla redazione di un verbale/ordine di lavoro, riportante i lavori da eseguire, la quantificazione economica, la data di inizio e ultimazione dei lavori. Tale verbale dovrà essere trasmesso all'ufficio competente nei termini fissati tra le parti nel corso dello stesso sopralluogo. I lavori dovranno essere eseguiti entro 30 giorni lavorativi dal nulla osta dell'ufficio della stazione appaltante al verbale trasmesso dalla ditta.

La ditta esecutrice dovrà rilasciare un report consuntivo dei lavori svolti di ogni ordine e grado entro 5 giorni lavorativi dalla fine dell'intervento. E' possibile variare i tempi di consegna solo con un accordo con l'Ufficio competente.

I lavori dovranno essere eseguiti a regola d'arte e sempre in accordo con l'Ente Gestore e gli inquilini presenti negli alloggi in modo o il personale occupante gli Edifici Pubblici, così da limitare al massimo possibili situazioni di disagio garantendo al tempo stesso la totale sicurezza degli utenti degli edifici e degli addetti ai lavori.

Il servizio di "pronto intervento" verrà attivato in caso di emergenza attraverso chiamata diretta a

specifico numero di telefono indicato dalla ditta appaltatrice che sarà tenuta a recarsi sul posto entro 120 minuti dalla chiamata con tutte le attrezzature ed i mezzi necessari per espletare il servizio impiegando esclusivamente proprio personale dipendente.

Tali ditte dovranno quindi essere strutturate in modo da poter garantire la disponibilità di un numero adeguato di uomini e mezzi anche nel periodo estivo, durante le giornate festive ed i fine settimana.

Il servizio di “pronto intervento” viene espletato con costi e fasce orarie così definite :

FASCE ORARIE	COSTI per ogni intervento
<u>Fascia Oraria Ordinaria</u>	
LUNEDI'-MARTEDI'-MERCOLEDI'-GIOVEDI'-VENERDI dalle ore 7.00 alle ore 20.00	PREZZI offerti + DIRITTO FISSO di CHIAMATA € 70,00
<u>Fascia Oraria Notturna Non Festiva</u>	
LUNEDI'-MARTEDI'-MERCOLEDI'-GIOVEDI'-VENERDI' dalle ore 20.00 alle ore 07.00	PREZZI offerti + DIRITTO FISSO di CHIAMATA € 100,00
<u>Fascia Oraria Festiva</u>	
SABATO - DOMENICA - FESTIVI	PREZZI offerti + DIRITTO FISSO di CHIAMATA € 130,00

Il mancato rispetto dei tempi e delle modalità sopra descritte, riportate opportunamente su ogni ordine di lavoro, che terrà luogo di contratto secondo gli usi del commercio, comporterà l'applicazione delle penali di cui al successivo art. 14.

ART. 6 – REFERENTI DELL’AFFIDATARIO

Al momento della sottoscrizione del Contratto ovvero al momento della richiesta del primo intervento, in caso consegna anticipata, l’Impresa aggiudicataria è tenuta a comunicare alla Stazione Appaltante:

- a) un numero di fax, un indirizzo di posta elettronica certificata ed uno o più numeri telefonici per la ricezione delle richieste di intervento;
- b) le generalità del responsabile e del suo eventuale sostituto al quale affidare il coordinamento di tutte le attività volte all’adempimento degli obblighi contrattuali;
- c) le generalità di un direttore tecnico, che sarà un unico referente per quanto attiene le tematiche e le decisioni tecniche relative ai diversi cantieri;
- d) i nominativi di tutto il personale che verrà impiegato per l’esecuzione delle lavorazioni, compresi i tecnici e il personale delle eventuali ditte subappaltatrici, comprensivi dei numeri di posizione assicurativa e previdenziale di ciascun addetto;

Eventuali avvicendamenti o variazioni del personale dovranno essere tempestivamente comunicati alla Stazione Appaltante prima dell’impiego in cantiere.

CAPITOLO 2 – CONTRATTO

ART. 7 – DISCIPLINA CONTRATTUALE

Il contratto è stipulato interamente “a misura” I prezzi dell’elenco prezzi unitari, come risultanti dal ribasso percentuale offerto dall’appaltatore in sede di gara, costituiscono l’«elenco dei prezzi unitari» da applicare alle singole quantità eseguite.

I prezzi contrattuali come stabiliti in seguito al ribasso offerto in sede di gara, sono vincolanti anche per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d’opera, se ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi dell’articolo 106 del Codice dei contratti.

Per eventuali categorie di lavori da contabilizzare in economia, si applicano le speciali disposizioni dettate dall’art. 179 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i.. Per particolari lavorazioni non previste nell’allegato elenco prezzi, questi saranno definiti in contraddittorio tra il Direttore dei Lavori e la ditta, utilizzando i parametri di mercato.

Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto, ancorché non materialmente allegati:

- a. Relazione tecnica
- b. Schema di Contratto
- c. Il Capitolato Speciale
- d. l’elenco dei prezzi unitari;
- e. il piano di sicurezza sostitutivo di cui al Decreto n. 81 del 2008 e il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100 del citato Decreto n. 81, eventualmente redatto nel corso dei lavori ai sensi dell’articolo 90, comma 5, dello stesso Decreto n. 81;
- f. il piano operativo di sicurezza del Decreto n. 81 del 2008 e al punto 3.2 dell’allegato XV allo stesso decreto;
- g. la garanzia definitiva, nella misura e nei modi previsti dall’art. 103 del Codice;
- h. la polizza assicurativa di cui all’art. 103, comma 7, del Codice, per una somma assicurata □per i danni di esecuzione: pari all’importo del contratto;

Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in particolare:

1. il D.lgs.50/2016;
2. I DM 145/2000;
3. il decreto legislativo n. 81 del 2008, così come modificato dal D.Lgs. n. 106/2009 con i relativi allegati.

Sono a carico dell’Impresa, spese di contratto, per il bollo, la registrazione, le copie, la stampa e tutti gli altri oneri connessi alla stipulazione del contratto compresi quelli tributari, nonché l’IVA e l’eventuale imposta di consumo su materiali occorrenti per l’esecuzione dell’appalto.

7.1 - CONTRATTI DISCENDENTI

La stipulazione dell’Accordo Quadro consentirà alla Società la formulazione di una serie di contratti esecutivi successivi (denominati “Discendenti”) con l’Affidatario, senza avviare un nuovo confronto competitivo, secondo i prezzi a base di gara diminuiti del ribasso offerto dall’aggiudicatario e risultante dall’accordo quadro sottoscritto con le modalità indicate al precedente art.3.

I Contratti Discendenti potranno essere stipulati a partire dalla sottoscrizione dell’Accordo Quadro, previa determinazione a contrarre da parte della società, nel rispetto dell’art. 32 del G.Lgs.50/2016, fatte salve le necessità urgenti di cui all’art.4, ultimo periodo.

Pertanto, i Contratti Discendenti di importo inferiore a € 40.000,00, saranno stipulati per mezzo di corrispondenza, secondo l’uso commerciale, per mezzo di **ordinativi** recanti la firma, da parte dei contraenti, degli atti che li compongono;

1. Con ciascun eventuale contratto ovvero ordinativo applicativo verranno disposte le prescrizioni tecniche d’intervento e conterrà di regola le seguenti indicazioni:

- l'oggetto degli interventi da eseguire;
- la descrizione e consistenza delle lavorazioni e delle eventuali forniture in opera;
- le categorie di lavoro, prevalenti e scorporabili ove ricorrenti, costituenti l'intervento da realizzare;
- i luoghi interessati dagli interventi;
- l'importo presunto degli interventi del singolo contratto/ordinativo applicativo con indicazioni delle quote riferite ai lavori ed alla sicurezza;
- generale quadro e del D.U.V.R.I. generale;
- il cronoprogramma dei lavori operativo di ciascun intervento nei casi di manutenzione ordinaria programmabile;
i termini utili per l'esecuzione dei lavori e le penalità;
- i massimali delle polizze di garanzia dell'appalto ai sensi dell'art. 129 del D. Lgs n. 163/2006 e 125 del D.P.R. n. 207/2010 prestate per la stipula del singolo contratto applicativo;
- il termine per l'emissione della "certificazione attestante la regolare esecuzione";
- i documenti previsti per la sicurezza (il Piano di sicurezza e coordinamento e il piano operativo della sicurezza e il D.U.V.R.I.);

L'Impresa dovrà eseguire, per ciascun contratto/ordinativo applicativo, le prestazioni ad esso afferenti, a regola d'arte e nel rispetto di tutte le norme di legge e di tutte le disposizioni, anche amministrative, vigenti o entrate in vigore durante l'esecuzione dell'accordo quadro.

Non esiste un numero massimo di contratti/ordinativi discendenti sottoscrivibili nell'arco temporale indicato. La somma degli importi dei singoli Contratti Discendenti, non potrà superare in nessun caso l'importo come definito dall'art. 3 del presente Capitolato.

Non possono in nessun caso essere apportate modifiche alle condizioni fissate dal Capitolato e dal contratto normante l'Accordo Quadro.

I contratti discendenti saranno stipulati "a misura".

ART. 8 – SUBAPPALTO

Il concorrente deve indicare all'atto dell'offerta i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o concedere in cottimo, in conformità a quanto previsto dall'art. 105 del Codice. In mancanza di tali indicazioni il successivo subappalto è vietato.

Ai sensi dell'art. 105, comma 4, lettera a), del Codice, tutte le prestazioni nonché le lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengano, sono subappaltabili; l'eventuale subappalto non può superare la quota del 40 per cento dell'importo complessivo del contratto;

Sassuolo Gestioni Patrimoniali S.r.l. corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei casi previsti dall'art. 105, comma 13, del D.Lgs. 50/2016. Negli altri casi è fatto obbligo all'Appaltatore di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso appaltatore corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

Qualora l'Appaltatore non trasmetta le fatture quietanzate del subappaltatore o del cottimista entro il predetto termine, Sassuolo Gestioni Patrimoniali S.r.l. sospende il successivo pagamento a favore dell'Appaltatore.

Come previsto dall'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016, prima della sottoscrizione del contratto, a garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, l'appaltatore dovrà prestare apposita cauzione definitiva. Detta cauzione sarà depositata in

originale presso la sede legale della S.G.P. Srl. La garanzia deve essere integrata ogni volta che la stazione appaltante abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto.

ART. 9 – IMPOSSIBILITA' DI CESSIONE DEL CONTRATTO – CESSIONE DI CREDITI

Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità. Le cessioni di crediti vantati nei confronti della Stazione Appaltante a titolo di corrispettivo di appalto possono essere effettuate dall'appaltatore a banche o intermediatori finanziari disciplinati dalla normativa vigente.

La cessione di credito è efficace qualora la Stazione Appaltante non la rifiuti con comunicazione da notificare al cedente entro 45 giorni dalla notifica. Per quant'altro trova applicazione l'art. 106, comma 13 del DLgs 50/2016.

CAPITOLO 3 – ESECUZIONE DEI LAVORI E PAGAMENTI

ART. 10 – CONSEGNA DEI LAVORI

La consegna dei lavori all'Impresa appaltatrice verrà effettuata entro 10 giorni dalla data di stipulazione del contratto, ovvero in via anticipata ai sensi del comma 13 dell'art. 32 del D.Lgs. 50/2016, qualora le esigenze di intervento siano indifferibili.

Poiché gli affidamenti avverranno in base alla reale esigenza della stazione appaltante, che si manifesteranno nel corso della vigenza contrattuale, per la consegna dei lavori, valgono le modalità indicate all'art. 5 del presente capitolato.

Prima della consegna dei lavori, l'Appaltatore dovrà esibire le polizze assicurative di cui all'art. 103, comma 7, del Codice, come indicato nei documenti di gara (lettera di invito) i cui estremi dovranno esplicitamente richiamati nel primo verbale di consegna.

Non appena intervenuta la consegna dei lavori, è obbligo dell'Impresa appaltatrice procedere all'impianto del cantiere tenendo in particolare considerazione la situazione di fatto esistente sui luoghi interessati dai lavori, nonché il fatto che nell'installazione e nella gestione del cantiere ci si dovrà attenere alle norme di cui al DLgs 81/2008 e al Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 10.07.2002, nonché alle norme vigenti relative alla omologazione, alla revisione annuale e ai requisiti di sicurezza di tutti i mezzi d'opera e delle attrezzature di cantiere. Qualora la consegna, per colpa della Stazione Appaltante, non avvenga nei tempi stabiliti, l'Appaltatore ha facoltà di richiedere la rescissione del contratto.

ART. 11 – INIZIO, ORDINE DA TENERSI NELL'ANDAMENTO DEI LAVORI

Come riportato al precedente art. 5, ogni ordine di lavoro sarà comunicato all'Impresa a cura del direttore dei lavori con qualsiasi mezzo scritto, telefonico, fax, posta elettronica certificata o mail, secondo i riferimenti comunicati precedentemente dalla ditta affidataria. L'appaltatore è tenuto a dare conferma della ricezione ed all'esecuzione dei lavori entro i termini stabiliti nel citato art.5.

In generale l'Appaltatore, nell'ambito e nel rispetto del contratto e della richiesta di intervento avrà facoltà di sviluppare i lavori nel modo che crederà più conveniente per darli perfettamente compiuti, salvo parere contrario della Direzione dei Lavori.

Le richieste di intervento potranno interessare l'esecuzione contestuale di più lavori anche in zone diverse del territorio e quindi la Direzione Lavori potrà procedere contemporaneamente alla richiesta e consegna di più interventi, assegnandone l'ordine di priorità di esecuzione senza che l'Appaltatore possa rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di compensi aggiuntivi.

L'Impresa, pertanto, è obbligata, nei casi di cui sopra, a mettere a disposizione in

contemporanea più squadre di operai.

E' Fatto obbligo alla ditta di rispettare i termini e le procedure indicate al precedente art.5.

ART. 12 – INVARIABILITA' DEI PREZZI, NUOVI PREZZI

I prezzi offerti dall'impresa devono essere intesi comprensivi di ogni spesa e, come tali, sono fissi ed invariabili. Nei prezzi contrattuali prefissati per ciascun lavoro si intende inglobata, senza eccezione, qualsiasi ulteriore intervento che risulti necessario ai fini dell'espletamento del lavoro a cui il prezzo si riferisce, anche quando tali oneri non siano esplicitamente o completamente dichiarati nell'elenco descrittivo dei relativi prezzi unitari.

Non si darà luogo quindi ad alcun compenso integrativo.

Inoltre in ogni lavorazione sono comunque comprese tutte le "sottolavorazioni", forniture e prestazioni intrinsecamente indispensabili per la funzionalità, completezza e corretta realizzazione delle opere appaltate secondo la regola dell'arte.

Quando sia necessario eseguire categorie di lavoro non previste nell'elenco prezzi, vale quanto previsto al precedente art.6 "Disciplina contrattuale"

Tutti i nuovi prezzi sono soggetti al ribasso d'asta e ad essi si applica il disposto di cui all'art. 106 del D.Lgs. 50/2016.

ART. 13 – TERMINE DEI LAVORI

Il termine per l'esecuzione delle lavorazioni riferite ad ogni ordine di intervento/contratto verrà stabilito direttamente all'interno delle singole richieste, come stabilito al precedente art. 5; esso comunque non potrà di norma superare il termine del contratto. Ad ultimazione lavori avvenuta, l'appaltatore è tenuto a darne immediata comunicazione alla Stazione appaltante. Il direttore dei lavori, a fronte della comunicazione dell'appaltatore di intervenuta ultimazione dei lavori, procede ad effettuare i necessari accertamenti in contraddittorio con l'esecutore e a rilasciare tempestivamente il certificato di ultimazione dei lavori.

In ogni caso, alla data di scadenza prevista da ogni singolo ordine di lavoro (che tiene luogo di contratto), il direttore dei lavori redige in contraddittorio con l'esecutore un verbale di constatazione sullo stato dei lavori, anche ai fini dell'applicazione delle penali previste in caso di ritardata esecuzione.

ART. 14 – PENALI E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il mancato rispetto dei tempi di intervento e ultimazione lavori e di consegna del report consuntivo degli interventi di "pronto intervento" e "intervento programmato urgente", comporterà l'applicazione di una penale pari a € 500,00 al giorno per ogni giorno di ritardo, a prescindere dall'importo del singolo ordinativo/contratto discendente, con un massimo del 10% dell'importo complessivo del contratto, in caso di ritardo. In caso di ritardo di esecuzione reiterato per 3 volte, anche non consecutive, la Stazione appaltante ha la facoltà di risolvere in danno il contratto.

Il mancato rispetto dei tempi di ultimazione lavori e di consegna del report consuntivo dei lavori di "intervento programmato" comporta l'applicazione di una penale pari € 50,00 giornaliera dell'importo del lavoro per ogni giorno di ritardo, fino ad un massimo del 10% dell'importo totale del contratto. Anche in questo caso in caso di 3 ritardi, anche non consecutivi, la Stazione appaltante ha la facoltà di risolvere in danno il contratto.

ART. 15 – SOSPENSIONI LAVORI, PROROGHE

Nell'eventualità che, successivamente alla consegna dei lavori insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, tali da non consentire, parzialmente o totalmente, il regolare svolgimento delle dei lavori, ovvero, nel caso che l'Appaltatore proponga motivata domanda di proroga, si procederà a norma dell' art. 107 del D.Lgs. 50/2016.

ART. 16 – ANTICIPAZIONI ALL'IMPRESA

Come previsto dall'art. 35, comma 18, del Codice, la Stazione Appaltante, potrà erogare un'anticipazione del prezzo pari al 20 per cento del valore dei singoli ordini di affidamento da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio dei lavori. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorata del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori. La predetta garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte della stazione appaltante.

Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei lavori non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

ART. 17 – CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI

La Stazione appaltante, dopo aver ricevuto la comunicazione di fine lavori concorda con l'appaltatore le date di verifica e contabilizzazione dei lavori che questi ha dichiarato di aver ultimato.

La contabilità dei lavori a misura è eseguita attraverso la registrazione delle misure rilevate direttamente in cantiere, il corrispettivo è determinato moltiplicando le quantità rilevate per i prezzi unitari dell'elenco prezzi, al netto del ribasso contrattuale.

Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti; tuttavia se l'appaltatore non presenza alle misure o rifiuta di firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il Direttore dei Lavori procede alle misure in presenza di due testimoni, i quali devono firmare i libretti o brogliacci suddetti.

Per eventuali categorie di lavori da contabilizzare in economia, si applicano le speciali disposizioni dettate dall'art. 179 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i.. Per particolari lavorazioni non previste nell'allegato elenco prezzi, questi saranno definiti in contraddittorio tra il Direttore dei Lavori e la ditta, utilizzando i parametri di mercato

Gli oneri per la sicurezza sono contabilizzati in proporzione ai lavori eseguiti.

La contabilizzazione di ogni singolo intervento avviene con registrazione delle partite mediante la compilazione della modulistica messa a disposizione dalla Stazione appaltante.

Non sono in alcun modo imputabili alla Stazione Appaltante i ritardi nella contabilizzazione degli ordini di lavoro quando causati dal mancato rispetto da parte dell'appaltatore delle procedure stabilite al presente articolo

ART. 18 – PAGAMENTI IN ACCONTO, RITENUTE, SALDO

Con cadenza mensile, la Stazione Appaltante provvederà a contabilizzare i lavori ultimati e certificati dalla D.L. nel mese in esame, secondo quanto come riportato al precedente art.17 e sarà emesso il relativo SAL, con le relative ritenute di garanzia.

Il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'art.195 del D.P.R.207/2010, emette il conseguente

certificato di pagamento entro il termine di 30 gg. naturali e consecutivi, decorrenti dalla maturazione del SAL.

La Stazione Appaltante provvede al pagamento del predetto certificato entro i termini previsti dalla legge vigente dal ricevimento della fattura e dopo aver ottemperato alle verifiche di legge.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136.

ART. 19 – CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, CONSEGNA DELL'OPERA, PAGAMENTO A SALDO.

Il conto finale dei lavori è redatto entro 30 giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale; è sottoscritto dal direttore di lavori e trasmesso al responsabile del procedimento. Col conto finale è accertato e proposto l'importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è soggetta alle verifiche di regolare esecuzione ai sensi del comma 3.

Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall'impresa, su richiesta del responsabile del procedimento, entro il termine perentorio di 30 giorni; se l'impresa non firma il conto finale nel termine indicato, il conto finale si intende come da lui definitivamente accettato.

Il certificato di regolare esecuzione finale dovrà essere redatto entro 90 giorni dalla data di ultimazione completa delle lavorazioni. Tale certificato, ancorché positivo, non ha valore assolutorio nei riguardi della perfetta esecuzione delle opere ed osservanza delle norme.

La rata di saldo, unitamente alle ritenute operate in sede di SAL, è pagata entro i termini di legge dalla data di ricevimento della fattura.

Il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fideiussoria ai sensi dell'articolo 103 comma 6 del D.LGS. 50/2016, non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile e sarà pari alla rata di saldo.

Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, la ditta affidataria risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione Appaltante prima che il certificato di regolare esecuzione assuma carattere definitivo.

ART. 20 – PAGAMENTI, TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Ai sensi dell'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, tutti i pagamenti relativi all'affidamento della presente gara saranno effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale su conto corrente bancario o postale, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane Spa, dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche. A tal fine l'affidatario comunicherà alla Stazione Appaltante gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

L'aggiudicatario, con la stipula del contratto relativo al presente affidamento, si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

L'aggiudicatario si assume l'obbligo di trasmettere alla Stazione Appaltante, ai fini della verifica di cui al comma 9 dell'art. 3 della legge 136/2010, tutti i contratti eventualmente sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai servizi e alle forniture relativi alla presente gara; i contratti privi della clausola con la quale i subappaltatori e i

subcontraenti della filiera delle imprese si assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010 sono affetti da nullità assoluta.

CAPITOLO 4 – DANNI, CAUZIONI E GARANZIE

ART. 21 – DANNI A TERZI

L'Impresa dovrà adottare, nell'esecuzione dei lavori tutti i provvedimenti e cautele necessari per garantire la vita e l'incolumità dei lavoratori e delle persone in genere che siano comunque addette ai lavori o che vi intervengano direttamente o indirettamente per conto della Stazione Appaltante, comprese le persone da queste preposte alla direzione, rilievi e misurazioni, assistenza, sorveglianza e collaudo dei lavori.

Ogni più ampia responsabilità in caso di danni alle suddette persone oppure a terzi in genere (persone, cose o beni pubblici e privati) viene assunta dall'Impresa, restando sollevata da ogni e qualsiasi genere la Stazione Appaltante, nonché le persone suddette da questa preposte.

Art. 22. - Cauzione provvisoria

1. E' prevista la garanzia fideiussoria pari al 2% del prezzo a base d'asta, ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs.n.50/2016.

Art. 23. - Garanzia fideiussoria o cauzione definitiva

1. Ai sensi dell'articolo 103 comma 1 del D.Lgs. 50/2016, l'appaltatore per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia, denominata "garanzia definitiva" a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3 del D. Lgs. 50/2016, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento.
2. La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 a scelta dell'appaltatore può essere rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 93, comma 3 del D. Lgs. 50/2016. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
3. Ai sensi dell'articolo 103 comma 5 del D. Lgs. 50/2016 la garanzia di cui al comma 1 è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80% (ottanta per cento) dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del cessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. Sono nulle le pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata.
4. La garanzia, per il rimanente ammontare residuo del 20% (venti per cento), cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione del certificato di regolare esecuzione o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Lo svincolo e l'estinzione avvengono di diritto, senza necessità di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni.
5. Ai sensi dell'art. 103 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 la stazione appaltante ha il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in

danno dell'esecutore e ha il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere o nei luoghi dove viene prestato il servizio nei casi di appalti di servizi. La stazione appaltante può incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal soggetto aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.

6. Ai sensi dell'art. 103 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 la cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione. La stazione appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore. Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7 del D.Lgs. 50/2016, per la garanzia provvisoria.
7. Ai sensi dell'articolo 103 comma 10 del D. Lgs. 50/2016 in caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.
8. Ai sensi dell'articolo 103 comma 3 del D. Lgs. 50/2016 la mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta, da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

ART. 24 – POLIZZA DI ASSICURAZIONE PER DANNI DI ESECUZIONE E RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI

Ai sensi dell'articolo 103, comma 7, D. Lgs. 50/2016, l'Appaltatore è obbligato a produrre, contestualmente alla sottoscrizione del contratto e in ogni caso almeno 10 giorni prima della consegna dei lavori, una polizza assicurativa conforme agli schemi tipo di cui al Decreto n. 31 del 19/01/2018, senza previsione di alcuna franchigia e percentuale di scoperto che tenga indenne la Stazione Appaltante da tutti i rischi di esecuzione e a garanzia della responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa è prestata da un'impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione.

La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

La polizza assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati (C.A.R.) deve coprire tutti i danni subiti dalla Stazione Appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e deve prevedere una somma assicurata non inferiore all'importo del contratto maggiorato dell'IVA.

La polizza assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve essere stipulata per una somma assicurata non inferiore a Euro 1.000.000,00.

Le garanzie di cui al presente articolo, prestate dall'Appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici.

Se l'appaltatore è un raggruppamento temporaneo o un consorzio ordinario, giusto il regime

della responsabilità solidale disciplinato dall'articolo 48, comma 5, del D. Lgs. 50/2016, la garanzia assicurativa è prestata dall'impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati o consorziati..

Nell'ipotesi di consegna dei lavori sotto riserva di legge, copia della polizza di cui al presente articolo deve essere consegnata dall'impresa prima della consegna dei lavori, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016.

CAPITOLO 5 - CONTROVERSIE E RESCISSIONE DEL CONTRATTO

ART. 25 – RISERVE E CONTROVERSIE

Per le eccezioni e controversie dell'Impresa, per la risoluzione delle contestazioni fra il Direttore dei Lavori e l'Impresa e per la definizione delle controversie fra la Stazione Appaltante e l'Impresa sia durante l'esecuzione e sia al termine del contratto, si procederà a norma degli artt. artt. 205 e segg. Del D.Lgs. 50/2016.

Qualora l'importo delle riserve raggiunga il 15% dell'importo contrattuale verrà attivata la procedura di accordo bonario, così come previsto dagli articoli 209, 210 e 211 del DLgs 50/2016.

ART. 26– ESECUZIONI D'UFFICIO, RESCISSIONE DEL CONTRATTO

Nei casi in cui l'Impresa si rifiuta di eseguire le opere mancanti o di demolire e rifare le opere male eseguite o non rispondenti alle condizioni contrattuali o non rispetta il programma dei lavori ed in tutti i casi previsti dagli artt. 108 del DLgs 50/2016, la Stazione Appaltante ha il diritto di procedere all'esecuzione d'ufficio dei lavori o alla rescissione del contratto, in danno dell'Impresa.

Per l'esecuzione d'ufficio la Stazione Appaltante potrà disporre di tutte le somme dovute all'Impresa per lavori eseguiti, contabilizzati e no e di quelle depositate a garanzia per cauzione e delle somme dovute o depositate a qualsiasi altro titolo.

1. Oltre ai sopraccitati motivi, la Stazione Appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, oltre che nei casi citati nei precedenti articoli, nei seguenti casi:
 - a) frode nell'esecuzione dei lavori;
 - b) inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
 - c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;
 - d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
 - e) sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell'impresa senza giustificato motivo;
 - f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;
 - g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;
 - h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;
 - i) nel caso di mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al decreto legislativo 81/08 o ai piani di sicurezza integranti il contratto, e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal direttore dei lavori o dal responsabile del procedimento.
2. Il contratto è altresì risolto in caso di perdita da parte dell'impresa, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione.
3. Nei casi di rescissione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione

assunta dalla Stazione Appaltante è fatta alla ditta nella forma dell'ordine di servizio o della raccomandata con avviso di ricevimento, con la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza dei lavori.

4. In relazione a quanto sopra, alla data comunicata dalla Stazione Appaltante si fa luogo, in contraddittorio fra il direttore dei lavori e la ditta appaltatrice o suo rappresentante ovvero, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature dei mezzi d'opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d'ufficio, all'accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d'opera debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione Appaltante per l'eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.
5. Nei casi di rescissione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento della ditta appaltatrice, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione della Stazione Appaltante, ponendo a carico dell'impresa inadempiente:
 - 1) l'eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo contratto per il completamento dei lavori e l'importo netto degli stessi risultante dall'aggiudicazione effettuata in origine all'impresa inadempiente;
 - 2) l'eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara eventualmente andata deserta, necessariamente effettuata con importo a base d'asta opportunamente maggiorato;
 - 3) l'eventuale maggiore onere per la Stazione Appaltante per effetto della tardata ultimazione dei lavori, delle nuove spese di gara, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza, contabilità, dei maggiori interessi per il finanziamento dei lavori, di ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere alla data prevista dal contratto originario.
6. La stazione appaltante può recedere dal contratto in qualunque momento con le modalità di cui all'art. 109 D.Lgs. 50/2016.

CAPITOLO 6 - OBBLIGHI VARI DELL'IMPRESA

ART. 27 – OSSERVANZA DELLE LEGGI E DELLE DISPOSIZIONI

Nell'espletamento della gara devono essere rispettate non solo le disposizioni, di leggi, decreti, circolari, regolamenti, anche se ad esse non si fa espresso riferimento, ma anche di tutte quelle prescrizioni che riguardano gli aspetti tecnici e giuridici indicati dalla Stazione Appaltante, purché non in contrasto con le norme di legge.

Tutte le spese, diritti, imposte e tasse inerenti e conseguenti al presente contratto, esclusa l'IVA, sono a carico della ditta appaltatrice.

ART. 28 – OSSERVANZA DEI CONTRATTI COLLETTIVI

L'Appaltatore si obbliga ad attuare, nei confronti dei lavoratori dipendenti occupati nei servizi costituenti l'oggetto dell'appalto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavori, applicabili alla data dell'offerta, alla categoria e nella località in cui si svolgono i lavori. I suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore anche nel caso non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse.

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di sospendere l'emissione dei mandati di pagamento per l'ammontare da corrispondere qualora risulti l'inadempienza della ditta appaltatrice.

ART. 29 – IDENTIFICAZIONE E CONTROLLI NEI CANTIERI

Al presente appalto, si applicano integralmente le disposizioni di cui agli articoli 4 e 5 della legge

136/2010 e successive modifiche, rispettivamente in materia di controllo degli automezzi adibiti al trasporto di materiali per l'attività dei cantieri e di identificazione degli addetti al cantiere stesso.

ART. 30 – ONERI, OBBLIGHI E RESPONSABILITA' DELL'IMPRESA

Sono a carico dell'Impresa – che li assolverà, a sua cura e spese e sotto la sua completa responsabilità, per tutta la durata dei lavori (ed anche nei periodi di sospensione parziale o totale) sino alla presa in consegna dell'opera da parte della Stazione Appaltante – tutti gli oneri e gli obblighi di cui al Capitolato Generale ed alle norme vigenti nonché quelli indicati in questo Capitolato ed in particolare quelli appresso specificati in questo articolo i quali, per la voce CANTIERE, comprendono anche la manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti, attrezzatura, locali, tabelle, segnalazioni, vie di transito ecc...

Sono a carico dell'Impresa tutti gli obblighi derivanti dall'applicazione della legge 46/1990 e del DM 37/2008.

Cantiere

1 – Occupazioni – Indennità – Opere provvisionali

Sono a carico dell'Impresa:

- l'occupazione, compreso l'onere delle eventuali relative pratiche da espletare con gli uffici competenti e con i terzi in genere, delle aree pubbliche o private occorrenti per le strade di accesso ai vari cantieri, per cave di prestito, con l'osservanza delle norme al riguardo, per le vie di passaggio e quant'altro occorre all'esecuzione dei lavori;
- ogni onere connesso con quelli suddetti, come per il pagamento delle relative indennità, la richiesta e l'ottenimento dei permessi e licenze occorrenti, l'esecuzione ed il mantenimento di opere provvisionali per le vie di passaggio o per la salvaguardia di tutte le canalizzazioni (per reti idriche, fognanti, telefoniche elettriche ecc...) preesistenti o in corso di esecuzione;
- la costruzione dei ponti di servizio e delle puntellature per la costruzione, riparazione e demolizione di manufatti e per la sicurezza degli edifici vicini e del lavoro;
- l'esaurimento delle acque superficiali o di infiltrazione o sorgive scorrenti nei cavi aperti per le condotte e la costruzione di opere provvisionali, da mantenere in efficienza per tutto il tempo necessario all'esecuzione dei lavori interessati, per lo scolo e la deviazione preventiva di dette acque;
- l'esecuzione di tutte le opere provvisionali necessarie, compreso ogni onere di montaggio, manutenzione, spostamento, sfrido e smontaggio ed asportazione a fine lavori, comprese quelle per una adeguata illuminazione del cantiere che dovrà in particolare soddisfare le esigenze di eventuale lavoro notturno.

2 – Accesso al cantiere per il personale della Stazione Appaltante, Direttore Lavori e persone autorizzate

L'Impresa deve garantire il libero accesso al cantiere ed il passaggio, nello stesso o sulle opere eseguite od in corso d'esecuzione, alle persone addette a qualunque Impresa alla quale la Stazione Appaltante abbia affidato lavori non compresi nel presente appalto, e alle persone che eseguono lavori per conto diretto della Stazione Appaltante.

Tali persone saranno autorizzate dall'Impresa a servirsi di ponteggi, impalcature, attrezzatura ed opere provvisionali dell'Impresa, senza alcun diritto di questa a compenso.

Un rappresentante dell'impresa tecnicamente idoneo dovrà essere sempre presente in cantiere durante lo svolgimento dei lavori al fine di ricevere gli ordini e le istruzioni della direzione lavori, nonché di sovrintendere al corretto svolgimento degli stessi.

Nonostante l'ente locale eserciti la sorveglianza nei confronti del personale impiegato nei lavori, la ditta aggiudicataria è pur sempre responsabile del perfetto adempimento alle prescrizioni ricevute, nonché della perfetta esecuzione delle opere, ed infine dell'osservanza delle regole dell'arte e dell'ottima qualità dei materiali utilizzati.

La direzione lavori inoltre si riserva in un momento anche posteriore all'esecuzione delle opere e fino al certificato di regolare esecuzione definitivo, la facoltà di compiere accertamenti sul cantiere e di irrogare le eventuali sanzioni, ed anche la facoltà di intimare la ripetizione delle opere eseguite in modo inesatto.

L'impresa è responsabile dei danni causati dai suoi collaboratori con colpa o dolo.

Il direttore dei lavori può ordinare all'impresa di sostituire ovvero di licenziare qualsiasi suo collaboratore che si renda colpevole di insubordinazione, incapacità o grave negligenza.

3 – Sorveglianza, custodia e manutenzione del cantiere, delle opere eseguite e dei materiali

La guardia e la sorveglianza diurne e notturne che dovranno essere affidate a persone provviste della qualifica di guardia giurata, secondo le norme vigenti.

La custodia, conservazione e manutenzione (oltre che di tutte le opere eseguite), sino al collaudo, del cantiere con tutti gli impianti, macchinari, attrezzature ed in particolare dei materiali e dei manufatti esclusi dall'appalto e provvisti od eseguiti dalla Stazione Appaltante.

I danni che a detti materiali o manufatti fossero apportati per cause dipendenti dall'Impresa o per sua negligenza, dovranno essere riparati a carico esclusivo dell'Impresa o da questa risarciti.

4 – Cartelli all'esterno del cantiere

L'Impresa ha l'obbligo di fornire in opera a sua cura e spesa e di esporre all'esterno del cantiere come dispone la circolare Min. Il. pp., 01/06/1990, n. 1729, due cartelli di dimensioni non inferiori a m 1,00 (larghezza) per m 2,00 (altezza) in cui devono essere indicati la Stazione Appaltante, l'Ufficio competente, titolo del lavoro in appalto, Impresa esecutrice, importo complessivo dei lavori, il nome del progettista, del Direttore Lavori, del Direttore del cantiere, il coordinatore per la sicurezza e i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici e dei cottimisti nonché i dati di cui alla stessa Circolare.

5 – Segnalazioni diurne e notturne

Gli avvisi e le segnalazioni diurne e notturne mediante cartelli e impianti luminosi per i tratti dell'opera contigui ai luoghi transitati da terzi o intersecanti da passaggi pubblici o privati, con l'osservanza delle Norme vigenti sulla circolazione stradale ed in particolare delle disposizioni che in proposito potranno essere impartite dal Direttore dei Lavori.

In particolare la segnaletica sulla viabilità dovrà essere conforme agli schemi di cui al Decreto 10 Luglio 2002 del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti denominato "Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo".

6 – Obblighi vari

Oltre a tutti gli obblighi previsti dal presente documento l'impresa è tenuta ad adempiere anche ad altri obblighi, dei quali si è tenuto conto nella determinazione dei prezzi unitari.

L'impresa, riconosce, come se lo avesse dichiarato in forma legale, di essere a conoscenza di ogni parte del presente capitolato e di ogni altro documento in esso citato od allegato e si obbliga ad osservarli scrupolosamente; dichiara inoltre di conoscere i luoghi, fabbricati o terreni, compreso le adiacenze dove dovranno eseguirsi i lavori e di aver considerato tutte le circostanze o condizioni generali e particolari d'intervento e di ogni altro fattore, ambientale, meteorologico od altro, che avrebbe potuto influire sulla determinazione dei prezzi, ivi compreso l'eventuale parzialità d'intervento o la concomitanza di opere con la continuità di servizio od esercizio di zone sui cui si interverrà.

L'impresa affidataria dichiara di aver preso cognizione del Modello Organizzativo Gestionale di SGP (MOG 231), e Codice Etico adottato dalla società con disposizione n°41 del 13/04/2015 e PTPC 2016-2018, pubblicati sul sito internet del Comune di Sassuolo alla sezione "Amministrazione Trasparente" dedicata alla Società e di impegnarsi a rispettare gli obblighi di condotta in esso contenuti.

In particolare l'impresa è tenuta a:

- 1) A fornire ed a tenere in perfetta efficienza, per tutta la durata dei lavori, i cartelli previsti dai regolamenti vigenti e dal decreto legislativo 81/08.

- 2) A provvedere agli sbarramenti necessari per impedire l'accesso di persone e veicoli non autorizzati alle zone d'intervento.
- 3) L'impresa sarà responsabile di qualsiasi incidente che potesse verificarsi nell'area di cantiere o per cause derivanti dalla gestione del cantiere stesso, rimanendone invece sollevata in tutti i casi la Stazione Appaltante.
- 4) A provvedere, a lavori ultimati allo sgombero di ogni opera provvisoria, dei detriti, dei materiali di cantiere ecc... entro il termine fissato dalla D.L.
- 5) Ove l'impresa non provvedesse nei termini indicati dalla D.L. con comunicazione scritta, si procederà d'ufficio e le spese saranno addebitate all'impresa.
- 6) Consegnare il prospetto dell'orario di lavoro in vigore
- 7) Indicare dettagliatamente il personale a disposizione con indicazione delle singole professionalità.
- 8) Provvedere autonomamente alla regolamentazione del traffico durante lo svolgimento dei cantieri tramite mezzi propri adeguati nel numero e nella tipologia (segnaletica di cantiere, movieri, semafori provvisori); l'Ufficio Tecnico e la Polizia Municipale non potranno soddisfare richieste di aiuto in tal senso.
- 9) Provvedere a spese per assaggi, prove, ricerche necessarie per l'esame di collaudo.
 - E' fatto obbligo alla ditta di comunicare per iscritto alla Stazione Appaltante l'approssimarsi dell'esaurimento delle somme assegnate da contratto.
 - La Stazione Appaltante provvederà a verificare la corrispondenza tra quanto eseguito e le fatture ricevute.

Operai ed impiegati - Attrezzature

7 – Impiego di personale idoneo – Disciplina

L'impiego di personale tecnico idoneo, di provata capacità e numericamente adeguato alla necessità dell'appalto.

I dirigenti dei cantieri ed il suddetto personale dovranno essere di gradimento del Direttore dei Lavori. Questi ha il diritto di richiedere, previa motivata comunicazione scritta l'allontanamento dal cantiere – che dovrà essere in tal caso prontamente disposto dall'Impresa – sia il Direttore di cantiere che il personale addetto ai lavori per insubordinazione, incapacità o grave negligenza ai sensi dell'art. 6 del Capitolato Generale.

L'Impresa mantiene la disciplina in cantiere ed ha l'obbligo di osservare e di fare osservare ai suoi agenti, capi cantieri ed operai le prescrizioni di questo Capitolato, le Leggi ed i Regolamenti. Essa è in ogni caso responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza dei suoi agenti, capi cantieri od operai, nonché della malafede e della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

8 – Osservanza delle norme sui lavoratori

L'osservanza di tutte le Norme vigenti sui lavoratori, come quelle sulle assicurazioni contro gli infortuni del lavoro e le malattie professionali e sulla tenuta del registro infortuni e in materia di igiene del lavoro, assistenza medica (presidi chirurgici e farmaceutici), prevenzione delle malattie e degli infortuni, disoccupazione involontaria, invalidità e vecchiaia, migrazione interna.

Oneri diversi

9 Tasse e diritti – Pratiche presso enti ed amministrazioni

Il pagamento di ogni tassa presente e futura inerente ai materiali e ai mezzi d'opera da impiegarsi, ovvero alle stesse opere finite.

Il pagamento di tasse, indennità, cauzioni e depositi dovuti alla Stazione Appaltante, al comune e ad altre pubbliche amministrazioni (Ferrovie dello Stato, Aziende municipali e autobus, acqua, luce, gas, ecc...) per concessioni ed autorizzazioni (come licenze, occupazioni di suolo pubblico, attraversamento di ferrovie ecc...) relative ai lavori che interessano le loro linee o condotte.

L'accollo di tutti gli oneri connessi all'obbligo di cui sopra, come quelli per l'adeguato svolgimento

delle relative pratiche presso le suddette amministrazioni.

10 Sicurezza

Sono a carico della Ditta affidataria, e si intendono compensati nel corrispettivo d'appalto, tutti gli oneri derivanti dai provvedimenti che il coordinatore per la sicurezza riterrà opportuno applicare o esigere sulla base del piano di sicurezza o a fronte di specifiche richieste avanzate dalla Ditta affidataria in sede esecutiva.

ART. 31 - PIANO DI SICUREZZA

Per l'attuazione della Direttiva 92/57/CEE concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei e del Decreto Legislativo 81/2008 si considera che i lavori oggetto del presente appalto NON rientrano nel campo di applicazione del Titolo IV del DLgs 81/2008 e pertanto NON si rende obbligatorio redigere il Piano di Sicurezza e di Coordinamento (PSC).

Tuttavia, comprendendo i contratti lavorazioni che potrebbero non essere perfettamente individuate nei tempi e nel numero, risulta tecnicamente impreciso redigere un piano della sicurezza. Si ritiene quindi opportuno fornire soltanto prescrizioni operative finalizzate a garantire la sicurezza delle maestranze e dell'utenza; l'appaltatore dovrà comunque predisporre entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima della consegna dei lavori, ai sensi dell'art. 105 del DLgs 50/2016:

- un Piano Operativo di Sicurezza (POS) per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza ;
- eventuali proposte integrative al PSC .

L'Appaltatore, nel proprio POS, dovrà completare la raccolta di schede presenti nel Piano di Sicurezza e Coordinamento, inserendo quelle a suo giudizio mancanti e/o non adatte alle proprie scelte autonome in materia di sicurezza, alle proprie metodologie di lavoro, alle proprie attrezzature; tali schede potranno essere integrate, nel corso dell'appalto, in base a specifiche lavorazioni non previste in precedenza. In tal caso le schede integrative dovranno essere consegnate al Direttore dei Lavori prima dell'esecuzione dell'intervento.

ART. 32– INTEGRAZIONI AL PIANO DI SICUREZZA

1. L'appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza e di coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza e messo a disposizione da parte della Stazione Appaltante, ai sensi del decreto legislativo 81/08.
2. L'appaltatore può presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o più proposte motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza di coordinamento, nei seguenti casi:
 - a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie ovvero quando ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza;
 - b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza.
3. L'appaltatore ha il diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci tempestivamente, con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull'accoglimento o il rigetto delle proposte presentate; le decisioni del coordinatore sono vincolanti per l'appaltatore.
4. Qualora il coordinatore non si pronunci entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell'appaltatore, nei casi di cui al comma 2, lettera a), le proposte si intendono

accolte.

5. Qualora il coordinatore non si sia pronunciato entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell'appaltatore, prorogabile una sola volta di altri tre giorni lavorativi nei casi di cui al comma 2, lettera b), le proposte si intendono rigettate.
6. Nei casi di cui al comma 2, lettera a), l'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni non può in alcun modo giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo.
7. Nei casi di cui al comma 2, lettera b), qualora l'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni comporti maggiori oneri a carico dell'impresa, e tale circostanza sia debitamente provata e documentata, trova applicazione la disciplina delle varianti.

ART. 33 – OSSERVANZA E ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA

1. L'appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti nel decreto legislativo 81/2008.
2. I piani di sicurezza devono essere redatti in conformità alle direttive 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, 92/57/CEE del Consiglio, del 24/6/1992, alla relativa normativa nazionale di recepimento, ai regolamenti di attuazione e alla migliore letteratura tecnica in materia.
3. L'impresa esecutrice è obbligata a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi periodicamente, a richiesta del committente o del coordinatore, l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali, nonché trasmettere alla Stazione Appaltante la documentazione di cui all'art. 90 e all'allegato XVII del DLgs 81/08. L'affidatario è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'appaltatore. In caso di associazione temporanea o di consorzio di imprese detto obbligo incombe all'impresa mandataria capogruppo. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.
4. Il piano di sicurezza e di coordinamento ed il piano operativo di sicurezza formano parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

Sassuolo Gestioni Patrimoniali Srl
Geom. Marco Cuoghi

ALLEGATO 1

Elenco ERP

Largo CARLO COLLODI 43,50
Via ADA NEGRI 36,38,40
Via BARBOLINI 1,3
Via BARBOLINI 11
Via BARBOLINI 5,7
Via BARBOLINI 9
Via DON MINZONI 3
Via DUE GIUGNO 23
Via GIORDANO BRUNO 32/A,32/B
Via GIOVANNI NINZOLI 8
Via II GIUGNO 1946 23
Via ISONZO 12
Via ISONZO 18
Via ISONZO 4
Via MONTEVERDI 18
Via MONTEVERDI 22
Via PERGOLESI 10
Via PERGOLESI 12
Via PERGOLESI 45,47,9
Via PERGOLESI 9,9/1
Via PESCHIERA 22,26
Via RACCHETTA 5,7,9
Via RADICI IN PIANO 119; Viale SAN LORENZO 6
Via RADICI IN PIANO 235
Via RADICI IN PIANO 241
Via RADICI IN PIANO 243
Via RADICI IN PIANO 311; Viale GALILEO GALILEI 12
Via RADICI IN PIANO 98/A,98/B
Via REPUBBLICA 37
Via RESPIGHI 44
Via RESPIGHI 46
Via RESPIGHI 53,55,57,59,61
Via RESPIGHI 63,65,67,69,71,73
Via SAN PAOLO 44,46
Via SAN PIETRO 35/4,39/5,39/6,39/7,39/8,41
Via SANT'AMBROGIO 20/A,20/B
Via TASSO 32
Via UNGARETTI 17,19
Via UNGARETTI 23,25/B,25/C
Via UNGARETTI 31,33/B,33/C

ALLEGATO 2
ELENCO EDIFICI DI PROPRIETÀ PUBBLICA

Codice Bene	Categoria Bene	Descrizione Bene Immobile	Indirizzo
U1	UFFICI	Immobile e pertinenze sede del Municipio Comunale	Via Fenuzzi 5
U2	UFFICI	Locali di "Villa Giacobazzi" e terreni pertinenziali presso parco Vistarino	Parco Vistarino
U3	UFFICI	Locali sede della biblioteca Comunale "N. Cionini"	Via Rocca 19
U4	UFFICI	Locali sede della sala pubblica "Sala Barbolini"	Piazzale della Rosa
U5	UFFICI	Locali sede del Settore 3° "Sviluppo e Gestione Risorse" e Servizi Demografici	Via del Pretorio 18
U6	UFFICI	Locali sede del Consiglio Comunale	Via del Pretorio 18
U7	UFFICI	Locali sede degli uffici del Settore 1° "Servizi alla Persona"	Via Rocca 22
U8	UFFICI	Locali sede della sala pubblica "Sala Biasin"	Via Rocca
U9	UFFICI	Locali sede del servizio "Ufficio Relazioni con il pubblico"	Piazza Garibaldi
U10	UFFICI	Locali presso il dirigenziale "I Quadrati" sede del corpo Unico di Polizia Municipale	Via Decorati al V. Militare n 14 -16
U11	UFFICI	Locali presso il dirigenziale "I Quadrati" sede del Settore 2° "Sviluppo e Gestione del Territorio"	Via Decorati al V. Militare n 14 -16
S1	SCUOLE	Immobile e terreni pertinenziali della scuola "PETER PAN" MATERNA - Madonna di Sotto	Via Lasagni
S2	SCUOLE	Immobile e terreni pertinenziali della scuola "PETER PAN" - Braida Mezzavia	Via Braida
S3	SCUOLE	Immobile e terreni pertinenziali della scuola "CADUTI PER LA LIBERTÀ" ELEMENTARE	Via Marzabotto 39

S4	SCUOLE	Immobile e terreni pertinenziali della scuola "CARLO COLLODI" ELEMENTARE	Via Zanella 7
S5	SCUOLE	Immobile e terreni pertinenziali della scuola "CENTRO STORICO" (EX VILLA CHICCHI) MATERNA	Via Mazzini 66
S6	SCUOLE	Immobile e terreni pertinenziali della scuola "CHRISTIAN ANDERSEN" MATERNA	Via Basilicata 71/73
S7	SCUOLE	Immobile e terreni pertinenziali della scuola "DON CARLO GNOCCHI" ELEMENTARE	Via per San Michele 267
S8	SCUOLE	Immobile e terreni pertinenziali della scuola "DON MILANI" MATERNA	Via Albinoni 14
S9	SCUOLE	Immobile e terreni pertinenziali della scuola "GIANNI RODARI" MATERNA	Via Indipendenza 15
S10	SCUOLE	Immobile e terreni pertinenziali della scuola "GINO BELLINI" ELEMENTARE	Via Quattro Ponti 19
S11	SCUOLE	Immobile e terreni pertinenziali della scuola "GIOSUE' CARDUCCI" ELEMENTARE	Via Goldoni 40
S12	SCUOLE	Immobile e terreni pertinenziali della scuola "GIOVANNI PASCOLI" ELEMENTARE	Via Mazzini 56
S13	SCUOLE	Immobile e terreni pertinenziali della scuola "ITALO CALVINO" MATERNA	Via San Michele 267/2
S14	SCUOLE	Immobile e terreni pertinenziali della scuola "LUIGI CAPUANA" ELEMENTARE	Via Padova 5
S15	SCUOLE	Immobile e terreni pertinenziali della scuola "PARCO" NIDO	Via Padova 14
S16	SCUOLE	Immobile e terreni pertinenziali della scuola "LEONARDO DA VINCI" MEDIE	Via Mazzini 112
S17	SCUOLE	Immobile e terreni pertinenziali della scuola "FRANCESCO RUINI" MEDIE	Via Mercadante
S18	SCUOLE	Immobile e terreni pertinenziali della scuola "SAN CARLO" NIDO	Via San Marco 48

S19	SCUOLE	Immobile e terreni pertinenziali della scuola "SAN CARLO" MATERNA	Via San Marco 48
S20	SCUOLE	Immobile e terreni pertinenziali della scuola "SAN GIOVANNI BOSCO" ELEMENTARE	Via Refice
S21	SCUOLE	Immobile e terreni pertinenziali della scuola "SANT'AGOSTINO" ELEMENTARE	Via La Spezia 21
S22	SCUOLE	Immobile e terreni pertinenziali della scuola "SANT'AGOSTINO" MATERNA	Via Trieste 69
S23	SCUOLE	Immobile e terreni pertinenziali della scuola "SANT'AGOSTINO" NIDO	Via Udine 1
S24	SCUOLE	Immobile e terreni pertinenziali della scuola "VITTORINO DA FELTRE " ELEMENTARE	Via 28 Settembre 4
S25	SCUOLE	Immobile e terreni pertinenziali della scuola "WALT DISNEY" ELEMENTARE	Via Pisano 14
S26	SCUOLE	Immobile e terreni pertinenziali della scuola "CAVEDONI" MEDIE	Via Bolzano